## Diritto di visita del genitore non affidatario

### TRIBUNALE DI NICOSIA, 22 aprile 2008 - Pres. Dagnino - Est. Sepe

Separazione consensuale - Diritto del minore alla bigenitorialità - Affidamento condiviso - Affidamento esclusivo -Interesse del minore - Modifica delle condizioni di separazione - Esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario - Collegamento in video - ripresa su internet.

(C.c. artt. 155, 155 bis, 155 ter; c.p.c art. 710; l. n. 54/2006)

Il diritto di visita spettante al genitore non affidatario può essere esercitato, nei riguardi dei propri figli minori collocati a distanza, ricorrendo a forme di collegamento in video - ripresa su internet. A tal fine, però, è necessario che lo stesso genitore metta a disposizione della propria prole, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, pur se ammessa, non deve tuttavia essere intesa come sostitutiva della relazione fisica tra genitori e figli.

... Omissis ...

#### Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 1° agosto 2007, (A), premetteva che:

in data 10 dicembre 2004 il Tribunale di Nicosia omologava la separazione personale dei coniugi (B) e (A); con successivo decreto ex art. 710 c.p.c., il Tribunale modificava le condizioni di separazione, confermando l'affidamento esclusivo dei minori (C) e (D) alla madre e stabilendo penalizzanti modalità di esercizio, per il ricorrente, del diritto di visita;

rispetto a tale situazione, sopravveniva il mutamento della residenza da parte della (B), trasferitasi con i minori nel Comune di (...), al preordinato fine di eludere il provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita della prole, ingiustificatamente sradicata dal proprio contesto ambientale;

a fronte di tale mutamento di fatto, diveniva, pertanto, inattuabile l'esercizio del diritto di visita dei minori da parte del (A), così come disposto dal Tribunale.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, a modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale e successivamente modificati con decreto del 9 gennaio 2007, di disporre, nell'ordi-

- 1) la revoca dell'affidamento esclusivo dei minori, (D) e (C), alla madre;
- 2) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ex art. 155 c.c.;
- 3) il riconoscimento in favore di esso ricorrente del di-

visitare ed incontrare i minori nel luogo in cui gli stessi si trovano nello svolgimento della loro vita di relazione, fermo il limite del diritto alla privacy della (B) nella propria abitazione;

visitare i minori per tre volte al mese, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, specificando che, una volta, gli stessi dovranno essere prelevati dal (A) a (...) e, due volte, dovranno essere accompagnati a Nicosia dalla madre;

tenere con sé i figli per un periodo continuativo di quaranta giorni, anche frazionabile, durante le vacanze scolastiche estive, secondo un calendario concordato con il coniuge:

tenere con sé i minori durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;

tenere con sé i minori durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua o dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua alle ore 22,00 del martedì successivo:

tenere con sé i minori nei giorni del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 21,00 della sera e nei giorni 19 marzo 2007 (festa del papà) e 11 agosto (compleanno del ricorrente);

presenziare ad ogni attività dei minori e tenere contatti diurni con gli stessi;

tenere contatti telefonici con i figli minori senza limitazioni, sia tramite l'utenza fissa che mobile;

prevedere il diritto di visita on line sul web del ricorrente.

Il ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l'audizione dei minori e l'escussione, quali persone informate sui fatti, della dott.ssa (...), della sig.ra (...), del Presidente del (...) di (...), Ing. (....) Chiedeva, infine, la condanna della controparte alle spese di giudizio.

Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 14 agosto 2007, si costituiva (B) la quale, in via preliminare, deduceva che:

al procedimento doveva ritenersi applicabile l'art. 3 l. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini, non essendo lo stesso incluso tra le materie che, a norma dell'art. 92 R.D. n. 12/1941, possono essere trattate durante il periodo feriale;

la domanda era inammissibile per litispendenza, poiché avverso il decreto depositato il 9 gennaio 2007 il (A),

in data 7 giugno 2007, aveva proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta *ex* art. 739 c.p.c., chiedendo le identiche statuizioni richieste in questa sede.

Nel merito, la resistente argomentava l'infondatezza del proposto ricorso, trattandosi di domande in parte già affrontate dal Tribunale (punti I e II del ricorso) e, in parte, di questioni infondate (punto III).

Invero, la (B) osservava che la scelta del luogo di residenza dei minori spettava unicamente al genitore affidatario, il quale era legittimato anche a trasferirla in luogo diverso da quello di residenza dell'altro genitore, anche all'estero (v. convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980) senza che l'altro genitore possa dolersi della sostanziale vanificazione del proprio diritto di visita.

Chiariva che, nel caso di specie, la scelta del trasferimento in (...) era stata dettata da motivi di salute della resistente e che, comunque, si trattava di una decisione transitoria.

All'udienza del 14 agosto 2007, depositata documentazione, sull'accordo delle parti veniva disposto un rinvio del procedimento all'udienza del 18 settembre 2007.

All'udienza del 18 settembre 2007, il Tribunale si riservava e, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2007, si disponeva procedersi a consulenza tecnica psichiatrica sulle persone del (A) e della (B), al fine di evidenziare i rapporti di ciascuno di essi con i figli minori (C) e (D), disponendo, altresì, l'audizione di questi ultimi da parte del c.t.u. con le modalità più appropriate per evitare agli stessi ogni conseguenza traumatica, rinviando all'udienza del 16 ottobre 2007 per il conferimento dell'incarico peritale.

All'udienza del 16 ottobre 2007 veniva conferito l'incarico al dott. (...), psichiatra infantile, ed il procedimento veniva rinviato alla successiva udienza del 15 gennaio 2008.

All'udienza del 15 gennaio 2008, l'avv. (...) chiedeva un breve rinvio per l'esame della relazione peritale, depositata in pari data. Il Tribunale rinviava, pertanto, all'udienza del 22 gennaio 2008.

All'udienza del 22 gennaio 2008 il ricorrente rinunciava a tutti i mezzi istruttori articolati, insistendo in ricorso e, udite le conclusioni della parte opponente, il Tribunale si riservava di decidere.

Con ordinanza fuori udienza il Collegio, ritenuta la necessità di ottenere chiarimenti dal nominato c.t.u. rimetteva il procedimento sul ruolo istruttorio per l'udienza del 4 marzo 2008.

All'udienza del 4 marzo 2008, si procedeva all'audizione del consulente tecnico d'ufficio, il quale forniva al Tribunale i richiesti chiarimenti in merito alla relazione peritale depositata.

Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza del 18 marzo 2008 per consentire alle parti l'eventuale deposito di memorie difensive.

All'udienza del 18 marzo 2008, l'avv. (...) per il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso. L'avv. (...)

per la resistente, depositate ulteriori note critiche rispetto all'operato del c.t.u., chiedeva il rinnovo della consulenza; nel merito concludeva per il rigetto del ricorso; in via subordinata chiedeva il richiamo del c.t.u. a chiarimenti.

Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale, udite le conclusioni delle parti, riservava la decisione.

...Omissis...

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione processuale proposta dalla resistente circa l'inapplicabilità al presente procedimento dell'art. 3, l. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali. Invero alla prima udienza del 14 agosto 2007 il Tribunale dichiarava l'urgenza di provvedere in relazione alla necessità di decidere in merito ai rapporti tra genitori e figli, trattandosi di diritti della personalità pregiudicabili da un rinvio in periodo post-feriale.

Analogamente va rigettata l'ulteriore eccezione, formulata dalla (B), di inammissibilità del ricorso per litispendenza per essere pendente reclamo, peraltro già deciso, innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta avverso il precedente decreto emesso da questo Tribunale in data 5 gennaio 2007. Invero la sussistenza di fatti sopravvenuti, quale il dedotto mutamento della residenza della resistente, rende ammissibile la proposizione da parte del coniuge di un autonomo giudizio al fine di ottenere la modifica dell'affidamento della prole e del diritto di visita, ancorché pendente il reclamo avverso un precedente decreto intervenuto tra le parti, non sussistendo identità tra il petitum e la causa petendi dei diversi procedimenti.

Nel merito, vanno anzitutto richiamate le riflessioni in diritto già svolte dal Collegio nel corpo del decreto in data 5 gennaio 2007, a proposito dei diritti che il codice civile stabilisce in favore dei figli minori in caso di separazione personale dei coniugi.

Invero l'art. 155 c.c., come modificato dalla l. n. 54/2006 evidenzia il diritto dei figli minori, in caso di separazione, a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.

La norma, avendo di mira l'indicata esigenza di assicurare che i figli possano beneficiare di rapporti costanti con entrambi i genitori, impone al Tribunale di valutare, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, esclusivamente l'interesse morale e materiale di essa, valutando, in via prioritaria, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.

Qualora ciò non sia possibile, è facoltà del Tribunale di stabilire l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Infine, la legge vuole che non siano trascurati gli accor-

di intervenuti tra i genitori, sempre che non si tratti di convenzioni in qualsiasi modo contrarie all'interesse dei figli.

Orbene, come chiarito nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Tribunale si è già occupato della vicenda dei coniugi (A) - (B) nell'ambito del proc. civ. 123/06 R.G..

In quella sede, il Collegio, sulla base della consulenza tecnica redatta dall'esperta psicologa dott.ssa (...), ha ritenuto di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia, (C) e (D), alla madre, a motivo delle scarse capacità di autocontrollo del (A), esposto in condizioni di stress alla probabilità di trascendere in condotte aggressive nei confronti dei propri familiari, così ledendo non solo la serenità familiare ma la stessa possibilità di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con i figli minori.

Giova, ancora, premettere, che il reclamo avverso il decreto in data 5 gennaio 2007, conclusivo del suddetto procedimento, è stato rigettato con ordinanza del 3 gennaio 2008 dalla Corte di appello di Caltanissetta, sicché le relative disposizioni sono ancora integralmente valide ed efficaci.

Ciò premesso, va anche chiarito che in seguito all'odierno ulteriore ricorso del (A), il Tribunale ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto allo svolgimento della precedente perizia, affidando il giudizio ad un neuropsichiatra infantile dott. (...), coadiuvato da una collaboratrice specialista in psicologia, dott.ssa (...).

Durante il corso del giudizio anche altri esperti, nella veste di c.t.p., hanno avuto modo di occuparsi dell'esame dal punto di vista medico, psichiatrico e psicologico della persona di (A) con esiti, tuttavia, non concordanti tra loro.

Converrà, dunque, esaminare attentamente le risultanze di tali indagini muovendo proprio dall'analisi della consulenza tecnica redatta dal dott. (...), il quale ha potuto effettuare colloqui con entrambi i coniugi ed esaminare il comportamento di questi con i figli, nonché di evidenziare quali sono, ad oggi, i rapporti esistenti tra i figli minori della coppia e ciascuno dei genitori. Con riferimento al (A), il consulente ha fornito un quadro certamente diverso da quello elaborato dalla dott.ssa (...), descrivendo una persona dal carattere abbastanza regolare, controllato, rispettoso e desideroso di non perdere il rapporto con i figli. A questo riguardo, inoltre, il C.t.u. ha affermato che i rapporti del ricorrente con i figli sono ottimi in quanto caratterizzati da buoni legami ed adeguati scambi relazionali.

Egli, mediante l'ausilio di una collaboratrice psicologa, dott.ssa (...), ha sottoposto il periziando ad esami di tipo psicodiagnostico da cui è emerso un profilo, tuttavia, non rassicurante: il consulente infatti ha affermato che, nel (A), «la tendenza all'azione è leggermente prevalente rispetto alla riflessione ed alla valutazione delle conseguenze relative ai propri comportamenti, vi è comunque una buona capacità di coping sociale ma con una tendenza ad assumere atteggiamenti di dominanza», con ciò ammettendo l'esistenza di profili di criticità nella gestione di situazioni caratterizzate da tensione con la moglie.

In particolare, la dott.ssa (...) ha fornito indicazioni precise in tal senso mediante la sottoposizione del (A) a valutazioni psicodiagnostiche.

Al soggetto è stato somministrato il Temathic Apperception Test (T.A.T.) dal quale è emerso il profilo di un soggetto intento ad offrire di sé un'immagine positiva e scevra da pensieri di natura aggressiva o difensiva, con una certa difficoltà, però, sia ad utilizzare la libera immaginazione fantastica sia a fare riferimento, nella descrizione delle tavole, a stati d'animo e sentimenti propri.

Anche all'esito del test Minnesota Multiphasic Personalità Inventory - 2 (MMPI - 2), pure somministrato al ricorrente, la Psicologa ha ritenuto che l'alto contenuto di risposte di tipo conformistico rivelano la sua tendenza alla voluta ma irrealistica esibizione di un'immagine favorevole di sé.

Ancora il test ha indicato, nel (A), un'accentuata propensione all'azione piuttosto che alla valutazione delle conseguenze delle proprie condotte nonché la possibilità di assumere atteggiamenti di dominanza; ha ipotizzato una capacità di adattamento sociale; ha valutato la possibilità di atteggiamenti imprevedibili e non adeguati al contesto.

Nella parte relativa al profilo del (A), il dott. (...) ha quindi concluso riferendo che lo stesso potrebbe, se sostenuto, elaborare la separazione, i suoi dolori e le recriminazioni.

Per quanto riguarda l'esame condotto sulla persona della (B), il consulente, dopo avere raccolto i pensieri ed i timori della donna circa il rapporto con il marito, a suo dire violento ed autoritario, e con il padre di lei, ha descritto una personalità che, a livello inconscio, incontra forti difficoltà nel rapportarsi con un maschile che cerca di imporsi e stimolando la comparsa di nuclei reattivi (&). Ciò anche grazie alla presenza di nuclei ansiosi, di insicurezza e di inadeguatezza che possono attivare una profonda paura interiore, stimolando, in un meccanismo a catena, atteggiamenti difensivi caratterizzati da suscettibilità e sospettosità.

Quindi il c.t.u. ha esaminato i figli minori della coppia, (D) e (C). In ordine a (D) l'esperto ha evidenziato che, pur avendo il bambino narrato dei litigi avuti in passato con il padre e degli interventi rudi di costui, lo stesso ha manifestato il desiderio di trascorrere un maggiore periodo di tempo con il proprio genitore. Per quanto concerne il piccolo (C), è emersa la sofferenza del bambino derivante dalla cattiva relazione dei genitori e dai loro

Nelle proprie conclusioni il c.t.u., affermando che i minori ritengono di avere bisogno in eguale misura di entrambi i genitori, in assenza di conflittualità, ha indica-

to l'utilità di un affidamento degli ex coniugi ad un servizio di mediazione mediante l'ausilio di esperti, i quali potrebbero anche monitorare i comportamenti, riducendo i rischi di agiti e attenuando i timori espressi dalla signora (B).

Con riferimento alla persona del (A), la consulenza redatta dal dott. (...) è stata oggetto di approfondimento critico da parte del consulente di parte della resistente, dott. (...), in particolare in ordine alla incompleta risposta al quesito posto dal Collegio circa la possibile induzione del minore (D) nella stesura di una missiva indirizzata al Tribunale per i minorenni (nella quale il bambino domandava all'autorità giudiziaria di modificare in senso migliorativo il regime delle visite da parte del padre).

In relazione ai suddetti spunti critici il c.t.u. ha fornito al Tribunale i necessari chiarimenti sia in merito all'omessa comparazione tra lo scritto di cui sopra ed il breve elaborato somministrato dallo stesso perito al minore onde saggiare la genuinità della sua lettera, sia in merito al mancato confronto delle risultanze dei due test di Rorschach, sia per quanto concerne le differenti risposte date dai test MMPI somministrati dalla dott.ssa (...) e dalla dott.ssa (...) (cfr. verbale di udienza del 4 marzo 2008).

In particolare, il c.t.u. ha escluso che il minore sia stato condizionato da alcuno nella stesura della richiesta al Tribunale per i minorenni ed ha riferito che tra i due elaborati scritti non sussistono differenze troppo profonde nella struttura del pensiero, ma solo una diversa distribuzione di errori e cancellature, presenti nel primo documento e non già nel secondo.

In termini generali, inoltre, il c.t.u. ha in ogni caso ribadito di avere riscontrato dei miglioramenti complessivi della situazione del (A), da intendersi peraltro come attenuazione delle problematiche descritte nella prima relazione derivanti, secondo il suo giudizio, dalla presa di coscienza dell'uomo di non potere ricomporre l'unità familiare.

Si tratta di una conclusione condivisibile e fondata su corrette valutazioni scientifiche.

Orbene, traendo le conclusioni da quanto sinora emerso non è dubitabile che la situazione psicologica del (A) sia in atto gradualmente protesa verso un tendenziale miglioramento, in considerazione sia del trascorrere del tempo che della progressiva presa di coscienza della fine della relazione con la moglie e, quindi, dello scemare delle ragioni dei contrasti del passato. Tuttavia, tale tendenziale percorso non può, come peraltro ritenuto anche dal c.t.u., considerarsi affatto concluso, permanendo, seppure in forma attenuata, quelle identiche problematiche di aggressività già descritte, nella loro gravità, dalla dott.ssa (...).

Così esposti i fatti, ritiene il Tribunale di dovere rigettare la richiesta del (A) di affidamento condiviso dei figli minori poiché è probabile che il permanere di una tendenza all'aggressività, non scomparsa, unitamente alla propensione ad assumere atteggiamenti dominanti nei confronti della moglie possa determinare ulteriori danni ai minori, il cui sano ed equilibrato sviluppo necessita, per contro, di ridurre al massimo i rischi di per sé collegati alla disgregazione del nucleo familiare.

In tale contesto, quindi, avuto riguardo esclusivamente all'interesse morale dei piccoli (D) e (C), (B) appare certamente il genitore maggiormente idoneo, per carattere, temperamento, capacità di attenzione e di relazione affettiva, ad offrire ai minori (D) e (C) un buon modello educativo tale da garantire loro una crescita sana ed un equilibrato sviluppo della personalità.

D'altro canto, il Tribunale deve prendere atto che la donna ha modificato unilateralmente la propria residenza portando con sé i figli da Nicosia a (...) e rendendo, quindi, inattuabile l'esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre così come disciplinato con il decreto del 9 gennaio 2007, oltre che, in ogni caso, più gravoso per quest'ultimo e per gli stessi minori a motivo della notevole distanza tra le due località.

A prescindere dalle ragioni che hanno indotto la donna ad un tale trasferimento, appare in ogni caso opportuno estendere, in forza della riscontrata migliore situazione dei rapporti padre/figli, il regime delle visite in modo da consentire che i due bambini, quantunque affidati in via esclusiva alla madre, possano beneficiare di un rapporto significativo con il padre, che potranno frequentare in modo regolare e per periodi di tempo congrui. Ancora, si deve notare che, durante il corso del presente giudizio, sull'accordo delle parti è stato adottato, sia pure in via provvisoria, un diverso regime del diritto di visita dei figli da parte del ricorrente che non ha prodotto risultati negativi; regime che, a norma dell'art. 155 ult. comma c.c., può essere ulteriormente valorizzato con le opportune modifiche ed integrazioni in quanto rispondente alle esigenze dei minori.

Cosicché, tenuto conto anche della necessità di evitare eccessivi spostamenti ai due minori, che risulterebbero pregiudizievoli, il Collegio ritiene di stabilire quanto segue: (A) potrà esercitare il diritto di visita dei propri figli, tenendoli con sé, a settimane alterne, dalle ore 16,30 del sabato alle ore 20, 30 della domenica, con obbligo alternato, a carico di entrambi i genitori, di prelevare e riaccompagnare i figli da (...) a Nicosia e viceversa.

Un terzo fine settimana al mese il ricorrente avrà la facoltà di visitare i figli direttamente in ..., dalle ore 16,30 alle ore 21,30 del sabato e dalle ore 9,30 (...) alle ore 19,00 della domenica.

Durante le vacanze natalizie, il (A) potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi: un anno il diritto di visita del ricorrente si estenderà dal 24 al 28 dicembre ed un anno dal 30 dicembre al 3 gennaio.

Nel periodo pasquale, il (A) avrà l'affidamento dei minori un anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed un anno nel giorno di lunedì.

Durante le vacanze estive il (A) avrà l'affidamento dei

minori per venti giorni complessivi e per una settimana consecutiva.

Il (A) potrà, infine, inoltre tenere con sé i minori nei giorni del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 20,30 della sera compatibilmente con gli impegni di studio degli stessi e nei giorni 19 marzo 2007 (festa del papà) e 11 agosto (compleanno del ricorrente).

Quanto alle comunicazioni telefoniche, il Collegio ritiene opportuno, in considerazione dell'età dei minori, limitare le telefonate da parte del padre ad una sola occasione giornaliera, in orario pomeridiano o serale, di durata non superiore a quindici minuti, da effettuare comunque entro le ore 21,00.

Infine, circa la richiesta di visitare i figli mediante colle-

gamento in video-ripresa su internet, il Tribunale rileva che nulla osta ad una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura sopportando, sempre a sue esclusive spese, i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, che non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti, potrà essere adottata per una durata massima di venti minuti due volte la settimana.

Vanno confermate, infine, le disposizioni economiche dettate con il decreto in data 9 gennaio 2007, ivi compreso l'obbligo di mantenimento dei figli a carico del (A). La natura della causa induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

... Omissis ...

## AFFIDAMENTO DELLA PROLE E "DIRITTO DI VISITA ON LINE" **DEL GENITORE NON AFFIDATARIO**

di Katia Mascia

La decisione in esame afferma per la prima volta nell'ordinamento italiano la possibilità per il genitore non affidatario di esercitare il diritto di fare visita ai figli minori - che vivono con l'altro genitore in una diversa località - utilizzando un collegamento internet in video - ripresa (attraverso web cam). Tale riconoscimento offre all'autrice l'occasione per affrontare il tema dell'affido condiviso, quale nuovo regime "ordinario" di affidamento dei figli nell'ipotesi di crisi familiare, in sostituzione del precedente regime dell'affidamento esclusivo a uno solo di essi, il quale permane tuttora nel nostro sistema, anche se in via residuale.

#### La vicenda

La pronuncia in commento ha ad oggetto la seguente vicenda. Nel dicembre 2004 il Tribunale di Nicosia omologa la separazione consensuale di due coniugi. Con successivo decreto ex art. 710 c.pc. il Tribunale provvede alla modifica delle condizioni della separazione, confermando l'affidamento esclusivo dei due figli minori della coppia alla madre e stabilendo penalizzanti modalità di esercizio del diritto di visita per il coniuge non affidatario. Nel maggio 2007 la donna si trasferisce con i figli in un'altra città, rendendo inattuabile l'esercizio, di per sé già non agevole, del diritto di visita dei minori da parte del padre, così come disposto dal Tribunale.

Il coniuge non affidatario, pertanto, si rivolge al giudice siciliano affinché si provveda alla modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata - e

a sua volta successivamente modificati-, chiedendo la revoca dell'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre a vantaggio dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori. Lo stesso chiede, altresì, il riconoscimento in suo favore del diritto di incontrare, visitare e trattenere presso di sé i minori con orari e tempi dettagliatamente indicati, nonché il riconoscimento a suo favore del "diritto di visita on line sul web".

Il Tribunale di Nicosia, rigettata la domanda del ricorrente di affidamento condiviso della prole, e considerato necessario che i minori beneficino di un rapporto significativo con il padre, ha accolto la richiesta del legale del ricorrente disponendo, in maniera davvero innovativa per l'ordinamento italiano, la possibilità per il genitore non affidatario di fare ricorso alla tecnologia per rendere più frequenti e regolari i contatti con i suoi due figli. Il tribunale siciliano ha infatti deciso che l'uomo potrà visitare i suoi figli per due volte alla settimana, e per non oltre venti minuti, mediante collegamento in video-ripresa su internet, nulla ostando a tale forma di comunicazione, purché lo stesso metta a disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i costi di gestione del collegamento.

Inoltre, il Tribunale di Nicosia osserva che questa forma di comunicazione "non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti" ma, sicuramente, può essere utile a far sentire più vicino un genitore lontano e mantenere un legame che, diversamente, rischierebbe di sgretolarsi.

## L'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale

Il nuovo art. 155 c.c., così sostituito dall'art. 1 della

l. 8 febbraio 2006, n. 54 - recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" -, prevede, come modalità prioritaria (rectius come regola) di affidamento dei figli, l'«affidamento condiviso» (1) degli stessi ad entrambi i genitori, anche in caso di rottura dell'unione familiare.

Con la novella, in definitiva, il legislatore ha voluto prevedere un nuovo regime "ordinario" di affidamento dei figli nelle ipotesi di crisi familiare, sostituendolo al precedente regime di affidamento esclusivo a uno solo di essi.

La ratio giustificatrice di tale disposizione va ravvisata nell'esigenza della prole minorenne di mantenere anche dopo la disgregazione del nucleo familiare - un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (2) e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il legislatore del 2006, dunque, ha riaffermato un principio già da tempo introdotto nel nostro ordinamento con la l. 27 maggio 1991, n. 176 - che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo -, la quale all'art. 9, comma 3 (3), all'art. 10, comma 2 (4), e al-l'art. 18, comma 1 (5), prevede il diritto alla bigenitorialità (6).

La bigenitorialità - si è affermato (7) - sopravvive alla fine del rapporto coniugale: cessare di essere marito e moglie non significa non essere più padre e madre, anzi impone di mantenere una responsabilità verso i figli, protagonisti di una vicenda che non hanno scelto, ma che è stata importante anche (o soprattutto) per loro.

La nuova legge, inoltre, nel prendere atto in particolare del ruolo crescente che i nonni assumono all'interno del nucleo familiare, configura il mantenimento dei rapporti significativi come oggetto di un diritto del minore. La giurisprudenza (8), già anteriormente all'in-

#### Note:

- (1) Come osserva M. Sesta, Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali, in questa Rivista, 2006, 377 ss.: «La locuzione "affidamento condiviso", che il legislatore utilizza nell'intitolazione della legge e nella rubrica dell'art. 155 bis c.c. senza tuttavia definirne i caratteri, rimanda ad un'idea di compartecipazione dei genitori nei compiti di cura e crescita del figlio; secondo il significato letterale dell'espressione, condividere significa "spartire insieme con altri": nella specie, infatti, ciascun genitore spartisce con l'altro la cura e i compiti educativi del figlio. L'affidamento condiviso inteso come ripartito fra i genitori, si differenzia quindi nettamente dal congiunto, che vede i genitori esercitare il loro ruolo assieme, cioè a mani unite».
- (2) "L'affidamento condiviso introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, che promuove il valore della bigenitorialità, demandando ad entrambi di prendere congiuntamente le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli, quali quelle in tema di salute, di istruzione e di educazione, oltre a coinvolgere più significativamente entrambi i genitori nella vita del minore, garantisce a quest'ultimo di sviluppare con paritetica intensità il vincolo affettivo con entrambi i genitori, sì da poter trarre da ognuno di essi i necessari insegnamenti per favorirne la migliore evoluzione nella crescita" (App. Roma, 14 novembre 2007); G. Manera, L'af-

- fidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Rimini, 2007, 32: «(...) per una crescita equilibrata ed una corretta evoluzione psicologica del minore è indispensabile la compresenza educativa di entrambi i genitori, onde il minore deve continuare a mantenere un rapporto significativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione».
- (3) "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".
- (4) «Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali».
- (5) «Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo».
- (6) «Il diritto del minore alla bigenitorialità, come emerge dal nuovo testo degli artt. 155 e ss. c.c., è un vero e proprio diritto del bambino, da tutelare e garantire come tale, anche d'ufficio (...)» (Trib. Rimini, 21 ottobre 2006, in questa Rivista, 2007, 481, con nota di A. Arceri, "Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre"); Trib. Bari, 16 gennaio 2008, in www.affidamentocondiviso.it, secondo il quale la nuova normativa riconosce la bigenitorialità come diritto insopprimibile non soltanto nell'interesse esclusivo dei figli minori, ma anche di entrambi i genitori i quali conservano, a loro volta, non solo un interesse mediato, tutelabile attraverso quello diretto della prole, ma immediato e diretto, a mantenere un rapporto costante con i figli alle cui scelte di vita essi devono continuare a concorrere in modo significativo. In dottrina, G. Cassano, Giurisprudenza e formule dell'affidamento condiviso, Rimini, 2008, 17: «Il riconoscimento del diritto alla bigenitorialità, che è una finalità certamente intesa a preservare la serenità dei figli nella delicata, e spesso conflittuale, fase della separazione dei genitori è rimessa, quanto alla sua concreta attuazione nel caso di specie, al prudente provvedere del giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi il quale è tenuto ad adottare "i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa»; G. Manera, L'affidamento condiviso, op. cit., 33, secondo il quale la bigenitorialità non è solo una rivendicazione legittima del genitore non affidatario, ma è, anche e soprattutto, un diritto soggettivo, assoluto ed inviolabile, del minore ad avere rapporti significativi, continui, regolari e costanti con entrambi i genitori. In tale senso anche M. Marino, L'inadeguata discussione parlamentare ha impedito un corretto affido condiviso, in Guida al dir., 2006, 1, secondo la quale la bigenitorialità oltre ad essere un valore da incrementare - è soprattutto un diritto dei figli a intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore fin dalla nascita. Diritto che merita di essere tutelato e salvaguardato anche in un momento così difficile quale quello della crisi co-
- (7) M. Lucidi, intervento al Convegno "I nuovi genitori...dalla parte dei figli", in www.socialnews.it, marzo 2005.
- (8) La giurisprudenza, di legittimità e di merito, si è pronunciata affermando il principio di diritto secondo il quale «Il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso; pertanto, a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempreché non vengano dedotte e provate serie circo-

(segue)

troduzione della l. n. 54/2006, riconosceva la possibilità di garantire le visite e i rapporti affettivi tra nonni e nipoti, se vantaggiosi, convenienti e utili ai minori. In altri termini, il desiderio dei nonni di visitare i nipoti era tutelato non nel loro interesse quanto piuttosto in quello preminente dei minori. Anche di recente (9) si è ribadito il diritto dei nipoti a frequentare i nonni, soprattutto quando essi hanno con gli stessi relazioni significative. Si afferma, infatti, che il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà (10).

Anche se, dunque, regola generale, nel nostro ordinamento, in seguito alla novella del 2006, diventa l'affidamento della prole minorenne ad entrambi i genitori, l'affidamento monogenitoriale non viene bandito dal sistema, e ricorre in presenza di circostanze tali da far ritenere opportuno e prevalente, nell'interesse del minore, l'affidamento ad un solo genitore (art. 155 bis c.c.) (11). Pertanto, se i coniugi appaiono capaci di ridurre la loro conflittualità nel superiore interesse della prole il giudice potrà affidare i figli a entrambi. In caso contrario, il legislatore prevede la possibilità per il giudice di disporre l'affidamento a uno soltanto di essi qualora ritenga - con provvedimento motivato - che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (12). Il giudice - ai sensi dell'art. 155 c.c. - prende altresì atto degli accordi intervenuti tra i genitori che non siano contrari all'interesse dei figli, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Ciò vuol significare che se i coniugi sono in grado di presentare un progetto educativo condiviso, ancorché dal contenuto generico, il giudice non sarà tenuto a predisporre un provvedimento dettagliato lasciando agli accordi in-

#### Note:

(continua nota 8)

stanze che sconsiglino il rapporto medesimo» (Cass. civ., 24 febbraio 1981, n. 1115, in Dir. Fam., 1981, 697); Trib. Min. Roma, 7 febbraio 1987, in Dir. Fam., 1987, 739; «In tema di provvedimenti connessi all'affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, la mancanza di un'espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere, al giudice, di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, né a conferire a tale possibilità carattere solo "residuale" presupponente il ricorso di gravissimi motivi. Infatti non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 cost.), laddove, invece, anche un tal tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore» (Cass. civ., 25 settembre 1998, n. 9606, in questa Rivista, 1999, 1, 17, con nota di G. De Marzo, Diritto di visita e interesse dei minori); "Pur non spettando, "de iure" condito", ai nonni (ed agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei nipoti minori, mancando nel sistema una norma esplicita che tale diritto direttamente preveda, tuttavia - ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più stretti vincoli di sangue hanno, di regola, una notevolissima e certa rilevanza positiva ai fini di un'armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso - l'interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso venga a coincidere con l'interesse dei nipoti ad instaurare e mantenere costanti,

regolari e congrui rapporti con i propri congiunti diversi dai genitori" (Trib. Min. Messina, 19 marzo 2001, in Dir. Fam., 2001, 1522).

(9) App. Milano, 11 febbraio 2008, in questa Rivista, 2008, 357, con nota di F. Panuccio Dattola, Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni, il quale afferma come "La rilevanza assunta dalla posizione dei nonni nell'ambito della famiglia e dei rapporti con i nipoti, trova dunque la sua radice nella tradizione familiare, che è bagaglio di memoria affettiva e si esprime nella capacità dei nonni di prendersi cura del minore in tutta una serie di fattispecie".

(10) A. Mascia, Nonni e altri parenti, in La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale, I, Torino, 2008, 1057, il quale afferma che già Salomone, nell'Antico Testamento, Libro II dei proverbi, riportava per iscritto l'importanza del legame intergenerazionale esistente tra nonni e nipoti, sostenendo che «corona dei vecchi sono i figli dei figli, onore dei figli i loro padri».

(11) Trib. Bologna, 10 aprile 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib. Catania, 24 aprile 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib. Napoli, 9 novembre 2006, in Famiglia e minori, 2007, 83. Come afferma M. Sesta, L'affidamento, op. cit., 380, la norma in esame non indica in maniera specifica lo statuto concreto dell'affidamento esclusivo. Tuttavia, richiamando l'interesse del figlio quale presupposto indefettibile per la sua previsione da parte del giudice, l'art. 155 bis c.c. sembra necessariamente presupporre che - a causa di ragioni oggettive o soggettive - al minore non giovi essere affidato ad entrambi, ovvero che uno dei due genitori sia in concreto impossibilitato o inadeguato ad assumersi le responsabilità relative alla cura e alla crescita del figlio.

(12) K. Mascia, Il diritto processuale della famiglia in crisi - Affidamento condiviso, separazione e divorzio, Padova, 2008, 95; G. Dosi, L'affidamento condiviso, in www.minoriefamiglia.it, 4, il quale sostiene che «Se i genitori appaiono capaci di ridurre la loro conflittualità nell'interesse dei figli minori il giudice potrà "affidare i figli ad entrambi i genitori" altrimenti il legislatore mette a disposizione del giudice l'alternativa dell'affidamento ad uno soltanto di essi. Questa alternativa costituisce, perciò, la principale valvola di sicurezza del nuovo sistema. Si tratta, quindi, di una inversione del sistema precedente fondato sulla previsione in via prioritaria dell'affidamento esclusivo ad un genitore soltanto e sulla previsione in via eccezionale di altre modalità di affidamento». In giurisprudenza si afferma che «Per una concreta e giusta attuazione dell'affidamento condiviso non si richiede la totale assenza di divergenze in merito alle scelte educative che riguardano i figli ma è richiesta una reale apertura al confronto e alla mediazione. Pertanto l'affidamento condiviso riconosce ai genitori pari dignità nella gestione delle responsabilità verso i propri figli» (App. Roma, 25 luglio 2007). Deve farsi riferimento, al riguardo, a quanto sostenuto dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia), "Garantire il diritto alla salute e alla protezione per bambine e bambini esposti a violenza domestica, maltrattamenti, abuso sessuale:un impegno forte che non si può rimandare", in www.cismai.org, il quale ha affermato che «Per quello che riguarda la legge sull'affidamento condiviso, pur condividendo il principio espresso della bigenitorialità e l'affermazione del diritto dei figli di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori durante e dopo la separazione, essa appare caratterizzata dal rischio di una pericolosa semplificazione nella misura in cui intende imporre un unico modello di affidamento per tutte le separazioni. L'imposizione dell'affidamento condiviso a due persone che si trovano ad affrontare una separazione non consensuale pone il rischio di produrre effetti quali innalzamento della conflittualità, strumentalizzazione dei figli e conseguente disagio, tutte le volte in cui la condivisione della responsabilità genitoriale non passa attraverso una scelta spontanea e consapevole. In tale contesto, l'esclusione dell'affidamento condiviso nelle sole ipotesi previste dall'art. 155 bis (casi di cui provvedimenti che escludono o limitano la potestà genitoriale 330-333 c.c. o quando da un genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore) appaiono limitative. Anche i casi di abuso, violenza e maltrattamento assistito dal minore dovrebbero rientrare nelle ipotesi di esplicita esclusione dell'affidamento condiviso poiché tali situazioni sono caratterizzate da estrema gravità ed urgenza. In questi casi il farraginoso meccanismo di esclusione e opposizione all'affido condiviso (che prevede una sorta di inversione dell'onere della prova da parte del coniuge che intende ottenere l'affidamento esclusivo) può rivelarsi intempestivo, tardivo e inefficace».

tervenuti tra i coniugi l'attuazione dei compiti di cura ed educativi della prole. Pertanto, se i coniugi concordano nell'intento di continuare a fare i genitori insieme, anche se la loro vita matrimoniale volge al termine, rispettando le attitudini e le capacità dei figli, il giudice potrà limitarsi ad emettere un provvedimento molto "asciutto". Mentre, nella diversa ipotesi in cui i genitori esprimano posizioni contrastanti e confliggenti, il giudice dovrà articolare il provvedimento in maniera dettagliata, assegnando ad ognuno le rispettive sfere di competenza e inibendo all'uno e all'altro di ingerirvisi - fatte salve le decisioni di maggiore importanza (13).

In giurisprudenza si afferma che l'applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso non può essere preclusa dall'esistenza di una conflittualità più o meno estesa tra gli ex coniugi - i quali, se fossero stati d'accordo sulle loro scelte di vita, con tutta evidenza, non sarebbero arrivati alla separazione prima ed al divorzio poi -, atteso che la l. n. 54/2006 mira a salvaguardare il genitore non collocatario della prole nella sua funzione genitoriale, evitando, al contempo, che la conflittualità sorta tra le parti si ripercuota negativamente sulle decisioni di maggior interesse che coinvolgono i minori, le quali vanno assunte di comune accordo. Se si ragionasse diversamente, risulterebbe fin troppo facile per il genitore affidatario esclusivo dei figli esasperare le ragioni del disaccordo per impedire l'applicazione del nuovo istituto, finendo per svuotare di contenuto il senso della nuova normativa (14).

Il legislatore guarda con sfavore all'affidamento esclusivo o monogenitoriale, considerato un'ipotesi residuale (15), un'extrema ratio, rispetto all'affidamento dei figli ad entrambi genitori. Tale sfavore è testimoniato dall'art. 155 bis c.c. che, da un lato, subordina il potere del giudice di derogare alla regola generale soltanto nel caso in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore e, dall'altro, prevede che qualora la domanda di affidamento esclusivo sia rigettata, perché ritenuta manifestamente infondata, il giudice possa considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, ferma restando l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. ("Responsabilità aggravata") (16).

In presenza di una forte avversione o ripulsa del minore nei confronti del genitore non affidatario, la giurisprudenza, anche in passato, ha riconosciuto la possibilità per il giudice di sospendere totalmente gli incontri (17). Recentemente una pronuncia del giudice del merito (18) è giunta, tuttavia, ad affermare che la presenza di una grande conflittualità tra i coniugi, evidenziata anche dalla condotta processuale e dalle ripetute e reciproche accuse, non ostacola l'affidamento

#### Note:

(13) M. Sesta, L'affidamento, op. cit., 382.

(14) Trib. Bari, 16 gennaio 2008, in www.affidamentocondiviso.it.

(15) «L'art. 155 c.c., così come modificato, sancisce il diritto del figlio minore, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzare tale finalità, prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e che debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il giudice può disporre l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori nell'ipotesi in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis c.c). La nuova disciplina prevede pertanto come regola ordinaria il principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi» (App. Roma, 11 luglio 2007); «Con l'entrata in vigore della riforma di cui alla l. 8 febbraio 2006, n. 54, di immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti, la regola è costituita dall'affidamento condiviso, avendo natura meramente residuale l'ipotesi di affidamento esclusivo da attuare solo quando il primo risulti contrario all'interesse del minore» (Trib. Bari, 24 luglio 2007). In dottrina, G. Manera, L'affidamento condiviso, op. cit., 32: "(...) la soluzione c.d. monogenitoriale (ossia l'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori, con diritto di visita da parte del genitore non affidatario) non appare soddisfacente, in quanto essa priva, in buona sostanza, il minore dell'apporto educativo di uno dei genitori, mentre il minore ha diritto di avere relazioni stabili e significative con entrambi i genitori pur dopo la loro separazione (c.d. diritto alla bigenitorialità)".

(16) K. Mascia, Il diritto processuale della famiglia in crisi, op.cit., 98.

(17) La Suprema Corte ha sostenuto che «Qualora un figlio ormai adolescente, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o di ripulsa e dia del proprio distacco affettivo e psicologico una motivazione seria e consapevole, può il giudice, nell'interesse poziore del figlio ed allo scopo d'evitargli seri e forse irreversibili pregiudizi, sospendere totalmente ed a tempo indeterminato il diritto di visita del genitore dal figlio rifiutato, tanto più che l'imposizione coattiva di rapporti con il genitore stesso potrebbe sortire effetti controproducenti, per entrambi dannosi» (Cass. civ., 15 gennaio 1998, n. 317, in Dir. Fam., 1999, 77, con nota di R. Gras, "La potestà parentale ed il diritto di visita e d'"hebergement" secondo la Corte di cassazione italiana"); v. anche Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 364, in Mass. Giust. civ., 1996, 75; Fam. Dir., 1996, 227; Studium Juris, 1996, 743. Anche la giurisprudenza del merito, in una pronuncia più recente, ha affermato che, qualora il genitore non affidatario abbia tenuto e tenga condotte tali da far temere che possa derivarne un pregiudizio, anche solo psicologico, per i figli stessi - nella specie il padre, genitore non affidatario, aveva reso impossibili, per le sue condotte prevaricatorie, gli incontri con i figli con l'assistenza dei servizi sociali - deve escludersi non soltanto l'affidamento condiviso, ma la stessa previsione di incontri tra i figli minori e il genitore non affidatario (Trib. Napoli, 31 marzo 2007).

(18) Trib. Napoli, 2 novembre 2006, in Famiglia e minori, 2007, 83. In dottrina, nello stesso senso della giurisprudenza, v. C. Paladino, L'affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, 120 - 121 il quale afferma testualmente che: «(...) la tesi che individua nella conflittualità "accesa", "forte" o " esasperata" tra i coniugi un motivo idoneo e sufficiente per negare l'attribuzione dell'affidamento condiviso, non merita adesione. Deve osservarsi, al riguardo, che la nozione di "contrarietà all'interesse del minore" di cui al primo comma dell'art. 155 bis c.c. impone di utilizzare quale parametro di riferimento il rapporto genitoriale, e non il diverso rapporto coniugale. (...) Ne consegue che l'affidamento condiviso sarà contrario all'interesse del minore quando si verifichino fatti idonei a determinare grave pregiudizio all'educazione della prole (attinenti, quindi, alla sfera del rapporto genitoriale), che possono, in ipotesi, divenire anche fonte di di intollerabilità della convivenza tra i coniugi (rapporto coniugale), ma, certamente, non può essere affermato, come regola generale, il fenomeno esattamente contrario (nel senso che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi determini, necessariamente, grave pregiudizio all'educazione della prole). Ciò posto (...) deve concludersi che i comportamenti dei genitori rilevanti ai fini dell'esclusione dell'affidamento condiviso saranno soltanto quelli legati alla violazione del dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, di cui all'art. 147 c.c.».

condiviso, previsto come regola generale dalla l. n. 54/2006. E ha aggiunto, altresì, che il parametro di riferimento del giudice è il rapporto padre-figlio o madre figlio a nulla rilevando invece la reale portata dei rapporti fra i coniugi. In sostanza si è individuato nell'affidamento condiviso uno strumento per superare una conflittualità considerata di per sé contraria all'interesse del minore.

Come si è poc'anzi affermato, il legislatore della riforma ha espressamente contemplato in capo al giudice il potere di disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori. Ciò può avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 155 bis c.c., quando egli si renda conto che l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori contrasti con l'interesse degli stessi e qualora sia uno dei genitori a richiederlo evidenziandone i motivi. In questo caso il giudice, se accoglie l'istanza, dispone l'affidamento esclusivo al genitore richiedente, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal comma 1 dell'art. 155 c.c.

## Segue. Diritto alla bigenitorialità e cambiamento di residenza

Il diritto del minore alla bigenitorialità, contemplato dalla nuova l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, comporta la compartecipazione di entrambi i genitori ai compiti educativi e di crescita dei figli. Non è richiesto, tuttavia, che questi trascorrano gli stessi tempi presso le residenze di ciascun genitore. Ne consegue che la vicinanza tra abitazioni non può ritenersi condizione fondamentale di detta forma di affidamento, che, invece, può ugualmente realizzarsi anche quando i genitori risiedano a notevole distanza l'uno dall'altro. La giurisprudenza ha tuttavia affermato che - anche se la lontananza tra le abitazioni, non costituisce, di per sé, un fattore ostativo alla conservazione del regime di affidamento condiviso -, compito del giudice è, in ogni caso, procedere ad un contemperamento tra due diritti costituzionalmente garantiti, ed ugualmente degni di tutela: quello del minore alla bigenitoralità e quello del genitore a trasferirsi in città o Stato diversi da quelli in cui si è svolta fino ad allora la vita familiare. Ove il mutamento residenza si prospetti, in concreto, di estremo pregiudizio nei confronti del minore, sradicandolo da vincoli affettivi, ambientali e scolastici ormai profondamente acquisiti, il giudice potrà legittimamente condizionare il mantenimento dell'affidamento della prole alla rinunzia al trasferimento (19).

Si tratta di una questione che non è risolta in maniera univoca dalla giurisprudenza di merito (20). Si oscilla tra pronunce che prevedono - nell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori-, la possibilità di drastiche limitazioni, se non addirittura soppressioni, al diritto del genitore a trasferire la propria residenza (21), a pronunce che ritengono sempre possibile il trasferimento del genitore, optando per l'affidamento monogenitoriale, data l'inattuabilità dell'affidamento condiviso (22). Alcune decisioni considerano ostativa al regime dell'affidamento condiviso la sola distanza tra abitazioni tale da compromettere in maniera assoluta l'esistenza di rapporti significativi tra il genitore che si è trasferito e il figlio (23), mentre altre considerano la distanza tra le abitazioni dei due genitori non preclusiva dell'affidamento condiviso (24). Si è evidenziato (25) come, nello spirito della novella, il presupposto imprescindibile per l'attuazione dell'affidamento condiviso consista nella disponibilità di entram-

#### Note:

(19) Trib. Min. Emilia-Romagna, 6 febbraio 2007, in questa Rivista, 2007, 8-9, 813 ss, con nota di A. Arceri, Ancora in tema di diritto del minore alla bigenitorialità e libertà dei genitori di trasferire la residenza: «Il regime di affidamento condiviso pone un notevole limite al diritto costituzionale sussistente in capo a chiunque di fissare la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale, o all'estero, limite costituito dal prioritario e superiore interesse del minore alla bigenitorialità. Non soltanto, quindi, al giudice è rimessa, ai sensi dell'art. 155-quater c.c., la facoltà di assumere le più confacenti determinazioni - anche di carattere patrimoniale - qualora il cambio di residenza implichi un mutamento delle modalità di affidamento, ma soprattutto è al medesimo rimessa la valutazione di eventuale contrasto tra l'intenzione di trasferimento manifestata (o unilateralmente attuata) dal genitore e l'interesse del mino-

Degna di nota, al riguardo, è una pronuncia del Massachusetts Supreme Judicial Court, 10 luglio 2006, in questa Rivista, 2007, 352 (con nota di S. Veronesi, Affidamento esclusivo, congiunto e condiviso: chi decide sulla residenza dei figli?), secondo la quale «L'affidamento congiunto comporta l'assunzione di decisioni insieme fra i genitori e presuppone il comune desiderio di promuovere il preminente interesse dei figli. Pertanto è consigliabile come spontanea iniziativa dei genitori che abbiano rapporti equilibrati ed amichevoli e si comportino in modo civile e maturo. Nel caso in cui i genitori, tra loro divorziati, esercitino la legal and physical custody in modo condiviso, non viola il diritto di libertà di movimento previsto dalla costituzione degli Stati Uniti l'ordine del giudice con cui viene negato il permesso ad uno dei genitori coaffidatari di trasferire la residenza dei figli in uno Stato differente. La Corte infatti può negare l'autorizzazione a detto trasferimento, necessaria in assenza del consenso dell'altro genitore, qualora lo stesso, alla luce delle circostanze del caso concreto, sia contrario al preminente interesse dei minori. In tale caso, il provvedimento non restringe il diritto della madre di trasferirsi liberamente nell'ambito degli stati confederati, ma incide solo sul suo diritto di trasferire i figli. Inoltre l'intesa sull'esercizio congiunto della physical custody - che implica la collocazione dei figli presso ciascun genitore e l'accudimento quotidiano degli stessi in modo tendenzialmente equivalente - comporta la rinuncia da parte dei genitori stessi ad effettuare liberamente determinate scelte di vita, come quella della propria residenza».

- (20) Per una panoramica dei vari orientamenti giurisprudenziali si veda G. Cassano, Giurisprudenza op. cit., 46 ss.
- (21) Trib. Rimini, 21 ottobre 2006, cit.
- (22) App. Bologna, 28 dicembre 2006, in questa Rivista, 2007, n. 5, 482, con nota di A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre.
- (23) App. Torino 27 ottobre 2006.
- (24) Trib. Bologna, 9 22 maggio 2006, in www.affidamentocondiviso.it; www.minoriefamiglia.it; Trib. Messina, 22 gennaio 2008, in www.minoriefamiglia.it.
- (25) A. Arceri, nota a Trib. Min. Emilia-Romagna, 6 febbraio 2007, op. cit., 819, la quale aggiunge: «Ed anzi, ben potrebbe verificarsi, come già sottolineato, che la predetta disponibilità vi sia tra genitori lontani, e non vi sia assolutamente, di contro, tra genitori vicini, tra i quali potrebbe esservi, perché no, totale incomunicabilità».

bi i genitori di portare avanti un progetto educativo comune - almeno nelle linee fondamentali -, mentre non è assolutamente richiesta - quale condizione assolutamente necessaria affinché ciò possa avvenire - la possibilità del minore di spostarsi agevolmente dalla residenza di un genitore a quella di un altro, o di trascorrere presso ciascun genitore periodi di tempo di tendenzialmente equivalenti.

# La revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

Ai sensi dell'art. 155 ter c.c., introdotto dall'art. 1 della l. n. 54/2006, i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Il legislatore, con tale disposizione, ha voluto riaffermare il principio, già contenuto nell'ultimo comma dell'art. 155 c.c. anteriore alla riforma del 2006 (26), secondo il quale le statuizioni relative ai figli sono adottate *rebus sic stantibus* e, dunque, suscettibili di essere modificate o revocate in ogni tempo.

## La collocazione del minore e il diritto di visita

L'art. 155 c.c., nella sua versione attuale, prevede che il giudice, nel disporre l'affidamento, determini i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, alla loro cura e alla loro istruzione ed educazione.

In passato, il genitore non affidatario aveva espressamente il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli, e poteva ricorrere al giudice contro decisioni ritenute pregiudizievoli per gli stessi. Per consentire una più agevole attuazione di tale diritto-dovere, il giudice, solitamente, riconosceva al genitore non affidatario anche quello che, con formula restrittiva, veniva definito "diritto di visita" (27) ossia il diritto di incontrare periodicamente i figli. Anche di esso, tuttavia, veniva sottolineata, anzitutto, la doverosità (28). Il diritto - dovere di incontrare la prole, però, non aveva soltanto lo scopo di consentire la vigilanza da parte del genitore non affidatario, ma era necessario sia perché questi potesse mantenere uno stabile rapporto, anche affettivo, con i figli, sia perché fosse attuato il dovere di assistenza morale e di cura personale che anche il genitore non affidatario aveva verso la prole, e, dunque, affinché la stessa potesse crescere con la presenza e la vicinanza di entrambi i genitori.

Il diritto del genitore non affidatario non si riteneva avesse carattere assoluto, essendo subordinato al preminente interesse morale e materiale del figlio minore (29). Al giudice veniva riconosciuta una discrezionalità ampia che doveva usare per dettare modalità e limiti di esercizio del suddetto diritto di visita, tenendo presente

#### Note:

(26) Le uniche novità introdotte dalla l. n. 54/2006, rispetto alla formulazione dell'ultimo comma dell'art. 155 c.c., ante riforma, sono rappresentate dall'uso dell'espressione "genitori" anzicché "coniugi" e dall'aggiunta del termine "eventuali" riferito alle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo di mantenimento.

(27) Anteriormente alla riforma del 2006, si affermava che il riferimento a un "diritto di visita" del genitore non affidatario appare improprio, sia perché la locuzione non è contenuta nella norma, sia perché il riconoscimento autonomo di un tale "diritto" in capo al genitore non affidatario, implicherebbe una configurazione frammentaria e riduttiva della posizione giuridica soggettiva del genitore stesso, dal momento che tale posizione, in realtà, acquista rilievo attraverso la previsione secondo la quale il "coniuge cui i figli sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione", E. Zanetti Vitali, La separazione personale dei coniugi - artt. 150-158, in Commentario al codice civile, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2006, 291. Si è anche detto che con l'espressione diritto di visita si vuole indicare la modalità con cui il genitore non affidatario esercita i suoi diritti - doveri nei confronti dei figli, costituendo, lo stesso diritto, una derivazione ed una forma affievolita del fondamentale diritto - dovere del genitore di mantenere, istruire ed educare la prole, M. Sesta, Diritto di famiglia, Padova, 2003.31.

(28) E. Quadri, Famiglia e Ordinamento civile, 2ª ed., Torino, 1999, 301 ss; «L'esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario non è solo facoltà ma anche dovere, da inquadrare nella "solidarietà degli oneri verso i figli" degli ex-coniugi. Il genitore affidatario può domandare il rimborso delle somme versate in eccedenza per le mancate visite del non affidatario alla figlia disabile, giustificabili solo per caso fortuito o forza maggiore» (Cass. civ., 8 febbraio 2000, n. 1365, in Giur. It., 2000, 1802); "In materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, nell'art. 155 comma 1, c.c. (che ha esplicitamente codificato un principio costantemente adottato in precedenza dalla giurisprudenza e dalla dottrina), e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970 - rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore. In tale prospettiva consegue, da un lato, che la stessa posizione del genitore affidatario si configuri piuttosto che come un "diritto", come un munus, e che la stessa regolamentazione del c.d. "diritto di visita" del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tal "diritto" si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale "diritto - dovere" di entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30, comma 1, Cost., e viene posto, dall'art. 147 c.c., fra gli effetti del matrimonio" (Cass. civ., 19 aprile 2002, n. 5714, in Arch. civ., 2003, 212).

(29) Cass. civ., 9 luglio 1989, n. 3249; Cass. civ., 8 novembre 1997 n. 11031; Cass. civ., 20 settembre 1999, n. 10149, in Foro It., 2000, I, 1229; Giur. It., 2000, 911; «In caso di separazione personale (giudiziale) tra coniugi, il diritto del genitore non affidatario della prole a vedersi assicurata una sufficiente possibilità di visitare i figli e di permanere con essi, per quanto non abbia carattere assoluto, essendo subordinato ai preminenti interessi dei minori, non può tuttavia essere del tutto escluso per un periodo più o meno lungo di tempo se non in presenza di gravi, proporzionati motivi, collegati alla pregressa condotta del coniuge non affidatario, in ispecie nei riguardi dei figli, condotta tale da far ragionevolmente presumere che la frequentazione del genitore non affidatario abbia ad arrecare ad essi danni di rilievo; in mancanza di tali motivi, la sospensione del diritto di visita e permanenza in capo al genitore non affidatario aggraverebbe, senza contropartita alcuna, il trauma, soprattutto psicologico, subito dai figli a seguito della crisi coniugale e del disfacimento della comunità domestica, arrecando ad essi grave ed ingiustificato pregiudizio» (Cass. civ., 12 luglio 1994, n. 6548, in Dir. Fam., 1995, 129; Stato Civ. It., 1995,

essenzialmente l'interesse del figlio. Le limitazioni potevano estendersi fino ad escludere del tutto gli incontri tra il genitore non affidatario ed i figli, ma ciò soltanto nell'ipotesi in cui si configurasse un pregiudizio per la prole, ossia qualora la continuazione dei rapporti genitore - figlio avesse esposto il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata

Il giudice, inoltre, qualora gli incontri con il genitore non affidatario si fossero rivelati traumatici per il figlio minore, poteva prevedere le opportune cautele per tutelare l'interesse dello stesso. Non poteva però adottare statuizioni di contenuto generico, insuscettibili di essere poste in esecuzione o comunque tali da far sorgere equivoci e contestazioni, come potrebbe avvenire ad esempio, nel caso del mero riconoscimento della "facoltà di visitare i figli durante l'anno scolastico e di averli con sé durante le vacanze", avendo, invece, il dovere di specificare tali periodi, nonché i tempi, i luoghi e le modalità della consegna e riconsegna dei minori stessi (31).

Il giudice, inoltre, non si limitava a concedere al genitore non affidatario soltanto il "diritto" di incontrare e fare visita al figlio, ma gli riconosceva, altresì, quello di tenerlo presso di sé per determinati periodi affinché il minore, nel suo interesse, potesse conservare e sviluppare il rapporto con entrambi i genitori.

Allo stato attuale, non è più espressamente previsto un diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'operato dell'altro, né di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei figli. Si è sottolineato (32) come la locuzione "diritto di visita", dal punto di vista semantico - terminologico, richiami un senso di estraneità che mai dovrebbe connotare una relazione tra un genitore e un figlio.

Tuttavia, vigente il nuovo art. 155 c.c., così novellato dal legislatore del 2006, anche nell'ipotesi di affidamento condiviso sarà necessario individuare il genitore presso il quale sarà prevalentemente collocata la vita del minore - (il quale necessita, infatti, di un riferimento abitativo stabile e di un'organizzazione domestica coerente e adeguata alle sue necessità scolastiche e sociali) -, e dove verrà individuata la sua residenza anagrafica. Pertanto, sarà necessario fissare i tempi e le modalità attraverso le quali garantire la frequentazione del genitore non collocatario/affidatario (33). Infatti la caratteristica saliente dell'affidamento condiviso, nel nuovo sistema normativo, sta non tanto nella dualità della residenza e nella parità dei tempi che il minore trascorre con l'uno o con l'altro genitore, ma piuttosto nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale. Nel programmare l'affidamento il giudice dovrà considerare che ciò che importa non è una ripartizione analitica della presenza fisica del figlio presso ciascuno dei genitori quanto, piuttosto, determinare un insieme di indicazioni che siano idonee ad assicurare una adeguata relazione fisica ed affettiva tra entrambi i genitori e i figli (34). Il giudice, quindi, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, della vicinanza o lontananza delle rispettive abitazioni, della loro disponibilità potrà esplicitamente fissare, volta per volta, "i tempi e le modalità" della presenza dei figli "presso ciascun genitore", ossia stabilire in concreto - anche se attraverso regole elastiche e sempre tenuto conto dell'interesse morale e materiale della prole -, giorni, orari e situazioni in cui il minore possa stare con ciascun genitore.

Il giudice di Nicosia, con la pronuncia del 15 - 22 aprile 2008 ha accolto la richiesta avanzata dal legale del genitore non affidatario (ricorrente) disponendo, in maniera innovativa per l'ordinamento italiano, la possibilità per questi di ricorrere ai mezzi messi a disposizione dalla tecnologia per rendere più assidui e regolari i contatti con i suoi due figli. L'uomo, dunque, potrà visitare i suoi figli, mediante collegamento in video-ripresa su internet, per due volte alla settimana, e per non oltre venti minuti, mettendo a disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura, e sopportando i costi di gestione del collegamento.

Nel ragionamento del giudice siciliano, una webcam è capace di tamponare le assenze, e riempie il gap tra una visita e l'altra, almeno fino a un certo punto, perché il collegamento elettronico è importante ma non è certamente idoneo a sostituire del tutto la presenza fisica di un genitore.

La decisione dei magistrati siciliani - innovativa per quanto riguarda l'ordinamento italiano - ha illustri precedenti in altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove le distanze geografiche sono enormi, e dove capita spesso

#### Note:

(30) Cass. civ., 9 luglio 1989, n. 3249; Cass. civ., 22 giugno 1999, n. 6312, in Mass. Giur. it, 1999.

(31) Cass. civ., 3 maggio 1986 n. 3013, in Dir. Fam., 1986, 542; Cass. civ. n. 6312/1999 cit.

(32) G. Salito, L'affidamento condiviso dei figli nella crisi familiare, Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato Teorico Pratico diretto da G. Stanzione, vol. V, Napoli, 2007, 200; A. Arceri, L'affidamento condiviso - Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, Mila-

(33) Trib. Messina, 18 luglio 2006, in Juris data, Milano, 2007 «Considerato che il minore necessita di un riferimento abitativo stabile e di una organizzazione domestica coerente con le necessità di studi e di normale vita sociale, è necessaria una collocazione privilegiata e una regola organizzativa anche sui tempi da trascorrere con il genitore non domiciliatario, non limitativa dei diritti e dei doveri del genitore, improntati alla parità dei ruoli ed esercitati con frequentazione e con facoltà di interloquire con l'altro genitore sulle vicende che riguardano i figli, con l'adozione concordata delle scelte di maggiore interesse, con l'assunzione di compiti di cura, educazione ed istruzione dei figli da parte di entrambi, nonché con l'assunzione di un reciproco dovere di informazione sulle questioni che riguardano la prole, molto più incisivo, per evidenti ragioni connesse alla diversità di dimora, di quello proprio dei genitori

(34) A. Scalisi, Il diritto del minore alla "bigenitorialità" dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare", in questa Rivista, 2007, 526; M. Sesta, L'affidamento, op. cit., 381.

che oltre a cambiare casa i separati cambino Stato. Qui, un giornalista del Maryland, Jim Buie è stato uno dei pionieri delle visite in video. Divorziato nel '95, con un figlio trasferito in North Carolina a mille chilometri di distanza, ha fondato un blog (35) per "padri virtuali", tenuto conto del fatto che numerose sono le storie familiari nelle quali uno dei genitori (padre o madre), pur non vivendo con i figli, desidera partecipare attivamente alle loro vite. In questo desiderio, condiviso da un numero consistente di genitori, la tecnologia fornisce un valido aiuto. Qualche anno più tardi ha iniziato a sperimentare le virtual visits con la webcam.

C'è stato poi un informatico di Salt Lake City, Michael Gough, anche lui separato dalla figlia, grazie al suo attivismo infaticabile, lo Utah è stato il primo Stato americano, a varare nel 2004, una legge che prevede,

insieme - e non in sostituzione - agli incontri col genitore, le modalità delle visite virtuali. Sono poi seguiti Illinois, Virginia, Wisconsin, Missouri e South Carolina (36).

Ci auguriamo che anche nel nostro Paese il giudice della separazione o del divorzio - dopo questa prima innovativa pronuncia - faccia sempre più ricorso all'uso di questi nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione dell'uomo in modo da rendere sempre meno traumatiche le distanze tra i figli minori e i genitori non affidatari, lontani per svariati casi della vita.

#### Note:

(35) www.togetherwhileapart.com

(36)M. Accettura, Bambini, c'è papà in video, in http://dweb.repubblica.it/dettaglio/Bambini-ce-papa-in-video/38921

LIBRI

Collana CODICI LEGALI

# CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE

## Leggi complementari

XI edizione

Curatori: Giovanni FIANDACA, Angelo GIARDA

Offre il testo aggiornato dei Codici e delle principali leggi complementari. Ciascun articolo è annotato con rinvii alla legislazione complementare collegata e alle sentenze della Corte costituzionale.

La sezione "Schemi esemplificativi" spiega con delle tabelle/diagrammi gli istituti più complessi delle varie fasi procedimentali

La sezione "Giurisprudenza" riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione penale. Una bilancina posta prima di ciascun articolo dei codici segnalerà che nel fascicolo stesso sono presenti delle massime di riferimento. Ogni Codice è completato da una ricchissima raccolta di leggi speciali suddivise per materia e, all'interno di ciascuna materia, in ordine cronologico.

Aggiornato con il decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 dedicato alle "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero"; con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 contenente "Norme in materia ambientale"; con la legge dedicata ai cosiddetti "Reati transnazionali" (l. 16 marzo 2006 n. 146), che ha arricchito l'inventario dei reati presupposti ai fini della "responsabilità amministrativa" degli enti (D.Lgs n. 231/2001), inserendovi anche il delitto di riciclaggio; con la "Concessione di indulto" (legge 31 luglio 2006 n. 241); con

il decreto legge 22 settembre 2006 n. 259 convertito con la legge 20 novembre 2006 n. 281, con il quale sono state così introdotte le "Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche". Si è dato altresì conto della legge 27 ottobre 2006 n. 277 dedicato alla "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata maffosa o similare".

In un'apposita sezione denominata "Appendice d'aggiornamento", posta in calce all'opera, è stato infine riportato il testo del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, c.d. "Violenza negli stadi".

La "Legislazione complementare" del Codice è stata come di consueto aggiornata da numerose norme modificative, tra le quali vi segnaliamo la "Legge finanziaria 2007" (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Ipsoa 2007, EURO 27,00

#### Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- · www.ipsoshop.ipsoa.it